

Ravenna, 1 febbraio 2010

Circolare n. 07/10

OGGETTO: Comunicazione sintetica IVA

L'Agenzia delle Entrate, con Provvedimento del Direttore del 15/01/2010, ha approvato i nuovi modelli, con le relative istruzioni, concernenti le dichiarazioni relative all'anno 2009 da presentare nell'anno 2010 ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

Tutti coloro che si rivolgono allo Studio per l'invio delle dichiarazioni sono pregati di restituirci compilato, entro il 15/02/2010, il modello della comunicazione dati IVA che inviamo in allegato.

Al fine di poter riscontrare eventuali anomalie/errori nella compilazione dei modelli, Vi preghiamo inoltre di farci pervenire:

- la stampa del riepilogo annuale dati IVA, dalla quale risultano le operazioni svolte nel corso dell'anno per le singole causali;
- le liquidazioni periodiche;
- F24 relativi ai versamenti periodici IVA.

COMUNICAZIONE SINTETICA IVA

La comunicazione dati IVA relativa al 2009 deve essere presentata esclusivamente in via telematica entro il **1° marzo 2010** (il 28 febbraio cade di domenica) e dovrà contenere i **dati IVA relativi al 2009**.

Il legislatore ha volutamente definito tale modello "**comunicazione**" e non dichiarazione, con la conseguenza che non saranno applicabili le sanzioni previste per le violazioni sulla dichiarazione, ma l'applicazione della **sanzione amministrativa da 258 a 2.065 Euro** prevista per l'omessa o inesatta comunicazione dei dati (art.11, d.lgs. 471/97). Inoltre, **non essendo prevista la possibilità di rettificare o integrare una comunicazione già presentata**, non sarà possibile sanare eventuali errori commessi nella comunicazione dei dati tramite l'istituto del ravvedimento operoso, ma **basterà esporre i dati corretti nella dichiarazione annuale**.

Soggetti interessati

L'obbligo della comunicazione riguarda solo i **contribuenti titolari di partita IVA tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale IVA**, anche se nel corso del 2009:

- non hanno effettuato operazioni imponibili;
- non sono tenuti ad effettuare le liquidazioni periodiche.

Sono **esclusi** dall'obbligo di presentazione della comunicazione dati IVA:

- le **persone fisiche** che hanno realizzato, nell'anno cui si riferisce la comunicazione, un volume di affari uguale o inferiore a **25.000 Euro**;
- i soggetti che hanno effettuato **solo operazioni esenti**;
- i **produttori agricoli** che nel 2009 hanno conseguito un volume d'affari non superiore a Euro 7.000;

- gli esercenti attività di **organizzazione di giochi, intrattenimenti** e altre attività di cui alla tariffa allegata al DPR 640/72 e non hanno optato per l'applicazione dell'IVA nei modi ordinari;
- gli **imprenditori individuali** che hanno dato in affitto **l'unica azienda**, a condizione che nel 2009 non abbiano esercitato altra attività rilevante ai fini IVA;
- le **associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza fini di lucro e le pro-loco**, che avendo conseguito proventi commerciali **non superiori a Euro 185.924,48** applicano l'IVA in modo **forfettario**;
- **lo Stato e gli enti pubblici** previsti dall'art.88 del DPR 917/86 (TUIR);
- i contribuenti sottoposti a **procedure concorsuali**;
- i soggetti che si avvalgono del regime riservato ai **contribuenti minimi** di cui all'art. 1, commi 96 e ss della legge 244/2007;
- **i contribuenti che presentano la dichiarazione annuale IVA, solo se a credito, entro il mese di febbraio**, al solo fine di poter chiedere a rimborso o poter utilizzare in compensazione il credito annuale di importo superiore a Euro 10.000, come previsto dall'art. 10, D.L. 78/2009. Poiché il 28.2.2010 cade di domenica e il termine di presentazione della Comunicazione dati IVA è "differito" all'1.3.2010, l'esonero dalla stessa va riconosciuto anche nei casi in cui la dichiarazione annuale IVA sia presentata l'1.3.2010. Inoltre, poiché la presentazione della dichiarazione IVA 2009 incide sulla data a decorrere dalla quale il contribuente può compensare il credito IVA nel mod. F24 per importi superiori a Euro 10.000, **la presentazione del mod. IVA 2010 in data 1.3.2010, anche se consente l'esonero dalla presentazione della Comunicazione dati IVA, comporta che la compensazione possa essere effettuata soltanto dal 16.4.2010. In questi casi è quindi opportuno presentare il mod. IVA 2010 entro il 28.2.2010 per compensare il credito IVA relativo al 2009 dal 16.3.2010.**

Il modello

Per la compilazione della comunicazione dati IVA relativa al 2009 va utilizzato il modello che, unitamente alle relative istruzioni, può essere prelevato dal sito dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.it).

Le informazioni richieste dal modello riguardano i dati relativi **alle liquidazioni d'imposta di tutto l'anno solare precedente, senza quindi alcun riferimento:**

- ai versamenti effettuati;
- al riporto del credito annuale;
- ai rimborsi infrannuali richiesti;
- alle compensazioni effettuate.

Il modello si compone di **tre sezioni**, di cui la prima relativa ai dati anagrafici del contribuente e ad altri dati tra i quali il codice ATECO 2007 dell'attività prevalente svolta nel 2009, l'indicazione, tramite apposizione di una crocetta nell'apposita casella, di aver tenuto le contabilità separate ai fini IVA in relazione alle diverse attività, e così via.

Sez. II - DATI RELATIVI ALLE OPERAZIONI EFFETTUATE.

In questa sezione vanno riportati i dati degli "imponibili" al netto della relativa IVA. Sia la parte relativa alle operazioni attive (**CD1**), che quella relativa alle operazioni passive (**CD2**), si dividono in quattro campi strutturati allo stesso modo.

Rigo CD1- Operazioni attive.

Campo 1: va indicato **l'ammontare complessivo**, al netto dell'IVA, **delle operazioni attive** effettuate nel 2009, interne, intracomunitarie e di esportazione, comprese quelle a esigibilità differita, rilevanti ai fini IVA (imponibili, non imponibili, esenti, ad aliquota "zero") e soggette a registrazione, ad esclusione di quelle esenti per le quali il contribuente si sia avvalso della dispensa degli adempimenti di cui all'art. 36-bis.

Nel rigo vanno compresi anche i corrispettivi delle prestazioni di servizi intracomunitarie di cui all'art. 40, commi 4-bis, 5, 6, e 8 del d.l. 331/1993, rese da prestatore nazionale a committente comunitario.

Non vanno indicate le doppie registrazioni fatte in caso di acquisti intracomunitari o da soggetti extranee per i quali si procede all'autofatturazione ex art. 17 comma 3.

Si evidenzia che i contribuenti che fruiscono di una riduzione della base imponibile (ad esempio gli editori), devono indicare l'imponibile al netto della riduzione spettante.

<p><u>DEVONO</u> essere indicati i seguenti articoli:</p> <ul style="list-style-type: none"> - art. 8, c. 1, lettera a), b) (esportazioni); - art. 71 (vendite a San Marino e nella Città del Vaticano); - art. 72 (cessione ad ambasciate); - art. 8-bis (operazioni assimilate alle esportazioni); - art. 9 (servizi internazionali); 	<p><u>NON DEVONO</u> essere indicati i seguenti articoli:</p> <ul style="list-style-type: none"> - art. da 1 a 5 (fuori campo Iva); - art. 7 (non territoriali); - art. 15 (escluse); - art. 26 commi 3 e 4 (variazione imponibile); - art.74 (tranne commi 8 e 9 che rilevano); - art. 74 - ter (biglietti aerei e ferroviari acquistati
--	--

<ul style="list-style-type: none"> - art. 41 d.l. 331/93 (cessioni intracomunitarie); - art. 58 d.l. 331/93 (triangolazioni comunitarie interne); - art. 10 (operazioni esenti, compreso n. 27-quinquies); - art. 74 (cessione di rottami); - art. 40 c. 4-bis, 5, 6 e 8. 	<p style="text-align: right;">da agenzie);</p> <ul style="list-style-type: none"> - art. 26 – bis L. 196/97 – art. 7 L. 133/1999 (lavoro interinale); - art. 26 (premi a clienti e fornitori).
<p><u>N.B. sono comprese le cessioni di beni strumentali</u></p>	

Campo 2: va indicato l'ammontare delle **operazioni non imponibili** già comprese nel campo 1 del medesimo rigo. Si tratta quindi di:

- esportazioni e altre operazioni non imponibili, che possono concorrere alla formazione del plafond di cui all'art. 2, comma 2, Legge 28/97, ivi comprese le cessioni di beni effettuate ai sensi dell'art. 71, nei confronti di operatori residenti nella Repubblica di San Marino e nella Città del Vaticano;
- operazioni non imponibili effettuate nei confronti di esportatori che abbiano presentato la dichiarazione d'intento;
- altre operazioni non imponibili che non concorrono alla formazione del plafond (per esempio la parte non imponibile dei corrispettivi relativi ad operazioni rientranti nel regime del margine).

In questo campo non rientrano invece le cessioni intracomunitarie che, pur essendo operazioni non imponibili, vanno indicate solamente nel successivo campo 4. Non vanno altresì indicati i servizi intracomunitari ex art. 40, d.l. 331/93, i quali vanno indicati solo nel totale di cui al campo 1.

Campo 3: va indicato l'ammontare, già compreso nel campo 1, **delle operazioni esenti** di cui all'art. 10 e delle operazioni dichiarate esenti da altre disposizioni.

I contribuenti che nell'anno 2009 hanno beneficiato della dispensa, di cui all'art.36-bis, dagli obblighi di fatturazione e di registrazione per le operazioni esenti, devono indicare in questo campo le operazioni di cui ai numeri 11, 18 e 19 dell'art. 10, per le quali resta in ogni caso fermo l'obbligo di fatturazione e di registrazione.

Campo 4: va indicato l'ammontare complessivo delle cessioni intracomunitarie di beni non imponibili (già comprese nel campo 1), annotate sul registro delle fatture emesse o su quello dei corrispettivi.

Si evidenzia che **non devono essere compresi i corrispettivi delle prestazioni di servizi intracomunitarie già inclusi nel campo 1.**

In questo rigo vanno indicate anche le cessioni intracomunitarie di oro industriale e argento puro e le cessioni intracomunitarie di argento da investimento.

Campo 5 - NOVITÀ: Sia nel rigo CD1 delle operazioni attive che nel rigo CD2 delle operazioni passive è stato aggiunto un **nuovo campo interno di dettaglio (n. 5)**, nel quale si deve indicare rispettivamente l'importo delle cessioni e quello degli acquisti di beni strumentali (già compreso nei predetti righi di totalizzazione).

Al riguardo, con riferimento agli acquisti dell'anno 2009, nelle istruzioni viene precisato che nel nuovo campo occorre indicare:

- l'ammontare dei beni ammortizzabili, materiali o immateriali, compresi quelli di costo non superiore a 516 Euro;
- il prezzo del riscatto dei beni strumentali acquisiti con contratti di leasing;
- l'ammontare dei beni strumentali non ammortizzabili, compresi i canoni di leasing, usufrutto, locazione o altro titolo oneroso, nonché l'ammontare dei beni strumentali non ammortizzabili (es. terreni).

Rigo CD2 - Operazioni passive.

Campo 1: va indicato l'ammontare complessivo, al netto dell'IVA, **degli acquisti** interni, intracomunitari e delle importazioni rilevanti ai fini IVA, degli acquisti annotati ai sensi dell'art. 17, commi 3 e 5, e degli acquisti ad esigibilità differita, relativi a beni e servizi risultanti dalle fatture e dalle bollette doganali di importazione annotate o soggette a registrazione nell'anno 2009.

Analogamente a quanto previsto nell'ambito della compilazione del quadro VF del Mod. IVA 2010, si ritiene che in tale campo vadano ricompresi anche gli acquisti effettuati presso contribuenti che adottano il regime dei minimi ancorché le relative fatture siano state emesse senza applicazione dell'IVA.

Campo 2: va indicato l'ammontare complessivo degli acquisti non imponibili già compresi nel campo 1:

- acquisti interni e importazioni effettuati senza il pagamento dell'imposta mediante l'utilizzo del plafond di cui all'art. 2, comma 2, Legge 28/97;
- acquisti interni oggettivamente non imponibili.

In questo campo non rientrano invece gli acquisti intracomunitari non imponibili che vanno indicati solamente nel successivo campo 4. Non vanno altresì indicati i servizi intracomunitari acquistati i quali devono essere indicati solo nel totale di cui al campo 1.

Campo 3: va indicato l'**ammontare**, già ricompreso nel campo 1, **degli acquisti interni esenti**, delle importazioni non soggette all'imposta, nonché delle importazioni di oro da investimento.

In questo campo non rientrano invece gli acquisti intracomunitari esenti, compresi quelli di oro da investimento, che vanno indicati solamente nel successivo campo 4.

Campo 4: va indicato l'**ammontare complessivo degli acquisti intracomunitari di beni** già compresi nel campo 1, inclusi quelli effettuati senza il pagamento dell'imposta, con utilizzo del plafond di cui all'art. 2, comma 2, della Legge 28/97.

Vanno inoltre compresi:

- gli acquisti intracomunitari in oro industriale e argento puro e gli acquisti intracomunitari di oro da investimento (esenti da IVA);
- gli acquisti intracomunitari non imponibili (art. 42, comma 1, d.l. 331/93), compresi quelli di cui all'art. 40, comma 2, dello stesso decreto legge (triangolare comunitaria con intervento dell'operatore nazionale in qualità di cessionario-cedente).

Non deve invece essere compreso l'ammontare degli acquisti di servizi intracomunitari, già incluso nel campo 1 del medesimo rigo.

Campo 5: va indicato l'**ammontare degli acquisti di beni strumentali**, già ricompresi nei campi precedenti. Pertanto, se il bene strumentale è stato acquistato in regime di esenzione / non imponibilità oppure lo stesso costituisce un acquisto intracomunitario, il relativo importo sarà ricompreso, oltre che in uno dei campi da 2 a 4, anche nel nuovo campo 5. Inoltre, in tale campo va indicato l'importo relativo all'acquisto di beni ammortizzabili, materiali e immateriali, compresi quelli di costo inferiore a Euro 516,46, e compreso il prezzo di riscatto per i beni in leasing, nonché i beni non ammortizzabili, considerando il corrispettivo relativo all'acquisto ovvero, per i beni in leasing, usufrutto, locazione o altro titolo oneroso, i relativi canoni.

Rigo CD3 - Importazioni senza pagamento dell'IVA in dogana.

In tale rigo vanno indicate le **importazioni di materiale d'oro, di prodotti semilavorati in oro e le importazioni di argento puro** già comprese nel rigo CD2, campo 1, per le quali in applicazione della Sesta Direttiva CEE (attuata con Legge n. 7 del 17 gennaio 2000), l'imposta non viene versata in dogana, ma assolta mediante contemporanea annotazione della bolletta doganale nei registri IVA.

Relativamente alle importazioni di tali beni, vanno evidenziati l'imponibile e l'imposta rispettivamente nella prima e nella seconda colonna del rigo CD3. Inoltre, l'imposta per le medesime operazioni va inclusa nel rigo CD4 come IVA esigibile (risultante dal registro delle fatture emesse o dei corrispettivi), e nel rigo CD5, come imposta detraibile (risultante dal registro degli acquisti).

In questo rigo vanno ricomprese anche le **importazioni di rottami**.

Vanno corrispondentemente compilati anche i righi CD4 per l'IVA esigibile e CD5 per l'IVA detratta.

Sez. III - DETERMINAZIONE DELL'IVA DOVUTA O A CREDITO.

Questa sezione è dedicata alla **liquidazione annuale** e i valori da indicare corrispondono sostanzialmente alla **somma delle liquidazioni periodiche effettuate nel corso dell'anno**, senza quindi tenere conto di operazioni di rettifica o di conguaglio, derivanti, ad esempio, dalla determinazione del pro-rata di detraibilità, della ventilazione dei corrispettivi o della rettifica delle detrazioni in precedenza effettuate.

Acquisti intracomunitari e acquisti da soggetti non residenti.

L'**imposta relativa agli acquisti intracomunitari di beni e di servizi**, compresi quelli effettuati con il metodo del *reverse charge*, e quella relativa agli acquisti da soggetti non residenti (compresi quelli di servizi resi in Italia da prestatore estero a committente nazionale), effettuati ai sensi dell'art.17, comma 3, **deve essere compresa, quale IVA esigibile** (risultante dal registro delle fatture emesse o dei corrispettivi), **nel rigo CD4 e quale IVA detratta** (risultante dal registro degli acquisti) **nel rigo CD5**.

Rigo CD4: va indicato l'**ammontare dell'IVA esigibile**, relativa alle operazioni effettuate nell'arco del 2009, per cui si è verificata l'esigibilità, e alle operazioni effettuate in precedenza per le quali l'imposta è diventata esigibile nel 2009, risultanti dal registro delle fatture emesse (o dei corrispettivi), compresa l'Iva sulle autofatture di ogni genere.

Rigo CD5: va indicato l'**ammontare dell'IVA detraibile** relativa agli acquisti registrati, per cui è esercitato il diritto alla detrazione nel 2009.

Rigo CD6 - IVA DOVUTA

Campo 1: va indicato l'**ammontare dell'IVA a debito** risultante dalla differenza tra gli importi indicati ai righi CD4 e CD5.

Campo 2: va indicato l'**ammontare dell'IVA a credito** risultante dalla differenza tra gli importi indicati ai rigi CD5 e CD4.

I **trimestrali** che effettuano l'ultima liquidazione con la dichiarazione annuale, compilano la comunicazione sommando ai dati delle liquidazioni dei primi tre trimestri quelli del periodo ottobre-dicembre. In presenza invece di **esonero dalle liquidazioni periodiche** si fa riferimento alle risultanze contabili annuali.

I **contribuenti che nel 2009 hanno adottato speciali criteri di determinazione dell'imposta** dovuta o detraibile (ad esempio regime speciale agricolo, agriturismo), devono indicare nel rigo CD4 (IVA esigibile) e nel rigo CD5 (IVA detratta) l'imposta risultante dallo speciale regime di appartenenza. Ovviamente, se il regime speciale adottato non prevede la detrazione dell'imposta, il rigo CD5 non dovrà essere compilato per le operazioni cui detto regime si applica.

Reverse charge in edilizia

Con particolare riferimento ai casi di applicazione del meccanismo del reverse charge da parte di un subappaltatore nel settore edile e in relazione alle citate cessioni di immobili strumentali, le modalità di compilazione della comunicazione in esame possono essere così riepilogate:

- il **subappaltatore** o il **cedente** dovrà ricomprendere l'ammontare della prestazione/cessione a rigo CD1, campo 1;
- il **destinatario della fattura** (impresa subappaltante o acquirente dell'immobile) dovrà ricomprendere l'ammontare (imponibile) della prestazione/cessione a rigo CD2, campo 1 ed evidenziare la relativa IVA a debito e a credito rispettivamente nei rigi CD4 e CD5.

Casi particolari

Contribuenti con contabilità separate. I soggetti che esercitano più attività gestite con contabilità separate (per obbligo o per opzione) sono tenuti a presentare **un'unica comunicazione** tenendo presente che:

- i dati da esporre sono quelli complessivi ossia quelli relativi a tutte le attività esercitate, a meno che tra le stesse non ve ne sia una per la quale è previsto l'esonero dalla presentazione della comunicazione. In tale caso, infatti, nella comunicazione vanno esposti soltanto i dati delle attività per le quali vige l'obbligo di presentazione del modello;
- al fine di determinare il volume d'affari in base al quale sussiste o meno l'obbligo di presentazione della comunicazione vanno considerate tutte le operazioni, comprese quelle effettuate nell'ambito dell'attività per la quale è previsto l'esonero dalla presentazione della comunicazione.

Società ed enti che aderiscono all'IVA di gruppo. **Questi soggetti** presentano ciascuno un proprio modello, **mentre la "controllante" non è tenuta a compilare alcuna comunicazione riepilogativa di tutto il gruppo.**

Operazioni straordinarie. Se l'**operazione straordinaria** ha comportato l'estinzione del "dante causa" (**incorporato, fuso, conferente ecc.**) e il **trasferimento del credito o del debito IVA**, l'avente causa (**incorporante, conferitario ecc.**) deve presentare due comunicazioni IVA, **una per se stesso e una per il soggetto estinto, relativamente alle operazioni confluite nelle liquidazioni periodiche, effettuate da quest'ultimo, prima del verificarsi dell'operazione.** Se invece l'**operazione straordinaria** non ha comportato l'estinzione del dante causa, ciascun contribuente presenta la propria comunicazione **con riferimento alle operazioni effettuate durante l'anno.**

Rimaniamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti